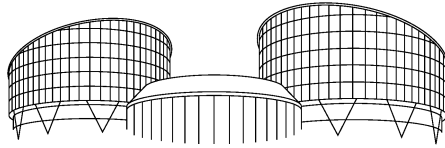


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CECERE E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 38084/22 e altri 5 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Cecere e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *presidente*,

Lətif Hüseynov,

Ivana Jelić, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 dicembre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l'Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'Avv. Pagliuca, del foro di Avellino.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. I ricorrenti lamentano anche altre violazioni delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

7. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

2. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

3. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

4. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

5. I ricorrenti hanno formulato anche un'altra doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella causa *Ventorino* sopra citata.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino* sopra citata, *De Trana* sopra citata, e *Nicola Silvestri*, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

6. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 18 gennaio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

SENTENZA CECERE E ALTRI c. ITALIA

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	38084/22 22/07/2022 (3 ricorrenti)	Christian CECERE 1971 Antonio CECERE 1938 Simonetta CECERE 1973	Pagliuca Mauro Avellino	Corte di Avellino, R.G. 5597/2006, 16/07/2010	09/11/2010	in corso Più di 13 anni e 8 giorni	Comune di Mugnano del Cardinale. Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>).	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.200	250
2.	47073/22 29/09/2022	Claudio RUOCCO 1965	Pagliuca Mauro Avellino	Corte di Avellino, R.G.E. 603/2014, 14/05/2015	14/05/2015	in corso Più di 8 anni e 6 mesi e 3 giorni	Comune di Avellino. Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>).	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.350	550
3.	49612/22 14/10/2022	Antonio GALASSO 1973	Pagliuca Mauro Avellino	Giudice di pace di Avellino,	17/09/2019	in corso Più di 4 anni e 2 mesi	Comune di Avellino.	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di	1.780	250

SENTENZA CECERE E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				R.G.A.C. 7850/2017, 17/09/2019 Giudice di pace di Avellino, R.G.A.C. 1697/2016, 13/02/2020	13/02/2020	in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 4 giorni	Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>).	un credito da parte delle autorità nazionali		
4.	51934/22 02/11/2022	Luisa LEONINO 1970	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, R.G. 4206/2015, 13/10/2017	13/10/2017	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 4 giorni	Comune di Avellino. Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>).	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	3.800	250
5.	52791/22 10/11/2022	Antonio TODISCO 1977	Pagliuca Mauro Avellino	Corte di Avellino, R.G. 134/15, 24/09/2020 Corte di Avellino, R.G. 5731/14, 02/10/2020	24/09/2020 02/10/2020	in corso Più di 3 anni e 1 mese e 24 giorni in corso Più di 3 anni e 1 mese e 15 giorni	Comune di Avellino. Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>).	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	3.500	250
6.	695/23 19/12/2022	Aniello MELORIO 1975	Pagliuca Mauro Avellino	Giudice di pace di Torre Annunziata,	17/07/2018	in corso Più di 5 anni e 4 mesi	Azienda Sanitaria Locale	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di	1.070	250

SENTENZA CECERE E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				R.G. 1301/18, 19/04/2018 Giudice di pace di Torre Annunziata, R.G. 3815/18, 12/05/2018 Giudice di pace di Torre Annunziata, R.G. 9132/18, 18/09/2018	18/09/2018 24/01/2019	in corso Più di 5 anni e 1 mese e 30 giorni in corso Più di 4 anni e 9 mesi e 24 giorni	(ASL) n. 3 Napoli Sud. Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>).	un credito da parte delle autorità nazionali		

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.